

Deliberazione 6 giugno 2013 243/2013/R/EEL
Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione
distribuita per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione
dell'autorità per l'energia elettrica e il gas
84/2012/R/EEL

In data 07 giugno 2013 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) la **Deliberazione 243/2013/R/EEL** "Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL" che modifica la **Deliberazione 84/2012/R/EEL**.

Secondo le Delibere di cui sopra, i produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete:

- a. entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
- b. entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.

In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell'Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della deliberazione 84/2012/R/EEL. Nel caso di impianti di produzione tradizionali, i produttori sono tenuti ad adeguare il funzionamento degli impianti alle prescrizioni del paragrafo 5, del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate.

A seguito dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni previste dal comma 5bis.1 della deliberazione 84/2012/R/EEL, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e ad inoltrarlo all'impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete

all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz (specificando l'intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti).

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l'avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all' articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/EEL.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda integralmente al testo delle deliberazioni 243/2013/R/EEL e 84/2012/R/EEL scaricabile sul sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it).

L'Allegato A70 al Codice di rete è scaricabile sul sito internet di Terna S.p.A. (www.terna.it).